



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare - DG CreSS - Div. 4
cress@pec.minambiente.it

E, p.c. All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo relativo alla modifica dell'AIA rilasciata alla
Soc. VERSALIS S.p.A. per lo Stabilimento di Brindisi – Procedimento ID 133/10689.

Si trasmette, ai sensi del D.M. 335/2017 del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare relativo al funzionamento della Commissione, l'allegata proposta di Parere
Istruttorio Conclusivo in oggetto indicato.

Il Presidente f.f.

Prof. Armando Brath

ALL. PIC



COMMISSIONE IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
VERSALIS S.p.A.– Installazione di BRINDISI

Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

in merito all'istanza di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto N. Prot. DVA-DEC-2011-0000514 del 16-09-2011, pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 230 del 3-10-2011 e ss.mm.ii. – Rif. nota MATTM di avvio del procedimento N. Prot. CIPPC 402 del 05-05-2020 (Procedimento Istruttorio ID 133/10689)

Gestore	VERSALIS S.p.A.
Località	Brindisi
Gruppo Istruttore	Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente
	Dott. Antonio Fardelli
	Prof. Antonio Mantovani
	Dott.ssa Antonietta Riccio – Regione Puglia
	Dott. Pasquale Epifani – Provincia di Brindisi
	Ing. Francesco Corvace – Comune di Brindisi



COMMISSIONE IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
VERSALIS S.p.A.– Installazione di BRINDISI

INDICE

1. DEFINIZIONI	3
2. INTRODUZIONE	6
<i>2.1. Atti presupposti</i>	<i>6</i>
<i>2.2. Atti normativi</i>	<i>7</i>
<i>2.3. Atti e attività istruttorie</i>	<i>10</i>
3. DATI DELL'INSTALLAZIONE	11
4. PREMessa	12
5. CONFIGURAZIONE ATTUALE DELL'INSTALLAZIONE.....	12
6. DESCRIZIONE DELLA MODIFICA PROPOSTA	13
7. EFFETTI AMBIENTALI.....	15
8. CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI	15
9. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO	15
10. VALUTAZIONI CONCLUSIVE.....	15
11. TARIFFA ISTRUTTORIA	16



COMMISSIONE IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
VERSALIS S.p.A.– Installazione di BRINDISI

1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (CreSS).
Autorità di controllo	L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell’articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente della Regione Puglia.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. L’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all’allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell’allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell’articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all’Art. 8-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
Gestore	Versalis S.p.A., installazione IPPC sita in Brindisi (BR), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell’Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l’istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all’allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento. E’ considerata accessoria l’attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso Gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 46/2014).
Inquinamento	L’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014).



COMMISSIONE IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
VERSALIS S.p.A.– Installazione di BRINDISI

Relazione di riferimento	Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto del Decreto Ministeriale n.95 del 15/04/2019 e delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.Lgs. n.46/2014).
Sostanze Pericolose	Sostanze o miscele pericolose come definite all'articolo 2, punti 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, pericolose ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento.
Sostanze Pericolose Pertinenti	Sostanze Pericolose per le quali vi è l'effettiva possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee connessa a uso, produzione o rilascio (o generazione di prodotto intermedio di degradazione) da parte dell'Installazione IPPC (come definite nell'Allegato 1 del Decreto Ministeriale n.95 del 15/04/2019).
Acque sotterranee	Tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo (acque sotterranee quali definite all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque).
Suolo	Lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo e' costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi.
Centri di pericolo	Zone in cui, sulla base della struttura dell'installazione, vi è una elevata probabilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, ad esempio per l'elevata quantità di sostanze pertinenti, o elevata probabilità di eventi accidentali, o emissioni fuggitive di sostanze pericolose pertinenti (parco serbatoi, aree stoccaggio rifiuti, aree attraversate da condotte interrate ecc.).



COMMISSIONE IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
VERSALIS S.p.A.– Installazione di BRINDISI

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p>
Documento di riferimento sulle BAT (BRef)	<p>Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Conclusioni sulle BAT	<p>Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Migliori tecniche disponibili (MTD)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.



COMMISSIONE IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
VERSALIS S.p.A.– Installazione di BRINDISI

Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (CreSS) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.va.minambiente.it , al fine della consultazione del pubblico.
Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Art. 5, comma 1, lettera i-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).

2. INTRODUZIONE

In data 11/03/2020 il Gestore ha inviato istanza di modifica dell'AIA prot. DS/20/052/LP_lp acquisita dal MATTM con prot. DVA n. 0021859 del 01/04/2020 relativamente a "Ricezione degli scarichi idrici della ditta Cascione Autotrasporti s.r.l. – Modifica prescrizione 1) del PIC allegato al D.M. n. 332 del 07/12/2017" e alla quale è stato attribuito il n. ID 133/10689.

2.1. Atti presupposti

Visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale;
visto	il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000335 del 12 dicembre 2017, Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ex art.10, comma3 del DPR 90/2007;



COMMISSIONE IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
VERSALIS S.p.A.– Installazione di BRINDISI

viste	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot.CIPPC-RU-U-0000424 del 08/05/2020, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto della Versalis S.p.A., sito nel Comune di Brindisi, al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none">– Dott. Marco Mazzoni – Referente G.I.– Dott. Antonio Fardelli - Componente– Prof. Antonio Mantovani – Componente;
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai fini dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14/05/2007, i seguenti esperti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none">– Dott.ssa Antonietta Riccio - Regione Puglia– Dott. Pasquale Epifani - Provincia di Brindisi– Ing. Francesco Corvace - Comune di Brindisi;
preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC è stato designato, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, il seguente collaboratore dell'ISPRA: Dr. Bruno Panico.

2.2. Atti normativi

Visto	il DLgs n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O e s.m.i.;
visto	Il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED);
visto	l'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto;
visto	l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: <ul style="list-style-type: none">• devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;• non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;• è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente,• l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;• devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;



COMMISSIONE IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
VERSALIS S.p.A.– Installazione di BRINDISI

	<ul style="list-style-type: none">• deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;
visto	<p>l'articolo 29- sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>“i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti”</i>;</p>
visto	<p>l'articolo 29- sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>“L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”</i>;</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale <i>“fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”</i>;</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale <i>“l'autorità' competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i></p> <p><i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i></p> <p><i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità' competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili”</i>;</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.(come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale <i>“l'autorità' competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei</i></p>



COMMISSIONE IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
VERSALIS S.p.A.– Installazione di BRINDISI

	<p><i>seguenti casi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a) quando previsto dall'articolo 29-septies;</i><i>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale”;</i>
visto	<p><i>l'articolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.”;</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, c. 9-quinquies del D.lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale “Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, l'autorità' competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità' competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;</i><i>b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;</i><i>c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;</i><i>d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;</i><i>e) se non e' tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari</i>



COMMISSIONE IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
VERSALIS S.p.A.– Installazione di BRINDISI

	<i>ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.”;</i>
vista	la Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante, <i>Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”;</i>
visto	l'articolo 29-septies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale <i>“nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5”</i> con conseguente obbligo per l'autorità competente di prescrivere <i>“... nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale”;</i>
vista	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 <i>“Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato F”;</i>
visto	il Decreto ministeriale n. 274 del 16 dicembre 2015 <i>“Direttiva per disciplinare la conduzione dei provvedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”;</i>
esaminata	la Decisione di esecuzione (UE) n.2016/902 della Commissione del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;
esaminata	la Decisione di esecuzione (UE) n.2017/2117 della Commissione del 21 novembre 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione dei prodotti chimici organici in grandi volumi.
esaminata	la Decisione di esecuzione (UE) n.2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per il trattamento dei rifiuti.

2.3. Atti e attività istruttorie

Esaminata	L'istanza con allegata documentazione tecnica di Versalis S.p.A. prot. n.
-----------	---



COMMISSIONE IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
VERSALIS S.p.A.– Installazione di BRINDISI

	DS/20/052/LP_lp del 11/03/2020, acquisita dal MATTM con prot. DVA-2020-0021859 del 01/04/2020, relativamente a “Ricezione degli scarichi idrici della ditta Cascione Autotrasporti s.r.l. – Modifica prescrizione 1) del PIC allegato al D.M. n. 332 del 07/12/2017”, presso lo stabilimento Versalis di Brindisi;
esaminata	la lettera di avvio del procedimento inviata dal MATTM, prot. DVA-U-2020-0031536 del 05/05/2020;
vista	la nota DVA prot. U0026465 del 23 novembre 2018 avente ad oggetto “Accordo di collaborazione tra DVA e ISPRA per il supporto alla Commissione AIA” in cui la DVA riscontra la compatibilità delle richieste della Commissione IPPC (Rif. nota CIPPC prot. U0001345 del 16 novembre 2018 avente ad oggetto “Accordo di collaborazione tra DVA e ISPRA per il supporto alla Commissione AIA” in cui la commissione IPPC definisce le attività di ISPRA di supporto alla Commissione AIA) con il testo dell’Accordo di cui alla DG n. 2022 del 17 marzo 2017;
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l’incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’Autorità Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva l’adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
esaminata	la Relazione Istruttoria predisposta da ISPRA a supporto della Commissione AIA-IPPC, N. prot. 27386 del 24/06/2020.
vista	la mail di trasmissione della bozza di Parere Istruttorio Conclusivo inviata in data 1/07/2020 dalla segreteria IPPC per l’approvazione del Gruppo Istruttore entro il giorno 8/07/2020.

3. DATI DELL’INSTALLAZIONE

Ragione sociale	Versalis S.p.A.
Sede legale:	Piazza Boldrini, 1 20097 San Donato Milanese (MI)
Sede operativa	Via E. Fermi, 4 - 72100 Brindisi tel. 0831/570280
Recapiti telefonici	Tel. 0831/5701
Denominazione installazione	Impianto chimico
Tipo di installazione	Esistente
Tipo di procedimento	Modifica AIA
Codice e attività IPPC	4.1 (a, h) – Impianto chimico per la produzione di prodotti chimici organici di base
Classificazione NACE	20.14 – Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
Classificazione NOSE-P	105.09 – Fabbricazione di prodotti chimici organici



COMMISSIONE IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
VERSALIS S.p.A.– Installazione di BRINDISI

Gestore e Rappresentante legale	Ing. Luca Piludu tel. 0831/570739 - – Fax 0831/570280 e-mail: luca.piludu@versalis.eni.com
Referente IPPC	Ing. Lara Politi tel. 0831/570800 e-mail: lara.politi@versalis.eni.com
N. addetti	468 (al 31/12/2017)
Impianto a rischio di incidente rilevante	SI
Sistemi di gestione ambientale	ISO 14001:2015 – Scadenza 30/08/2019 ISO 50001:2011 – Scadenza 22/12/2019 OHSAS 18001:2007 – Scadenza 11/03/2021 ISO 9001:2015 – Scadenza 17/11/2021
Misure penali e/o amministrative	SI Nel mese di ottobre 2018 il Comune di Brindisi ha emesso diffida in seguito ad eventi di accensione della torcia RV101C avvenuti nell' anno 2018 ed in particolare nelle date del 28/04/2018, 03/06/2018, 20-21/07/2018 e 18-19/09/2018. In data 16/02/2019 il Comune di Brindisi ha emesso comunicazione di avvio di procedimento di ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanita pubblica, ex art. 54, D. Lgs n.267/2000 a seguito dell'evento di accensione della torcia RV101C in data 16/02/2019.

4. PREMESSA

Versalis S.p.A. con nota prot. n. DS/20/052/LP_lp del 11/03/2020, acquisita dal MATTM con prot. DVA-2020-0021859 del 01/04/2020, ha presentato istanza di modifica del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-2011-0000514 del 16/09/2011 rilasciata allo Stabilimento di Brindisi, relativamente a “Ricezione degli scarichi idrici della ditta Cascione Autotrasporti s.r.l. – Modifica prescrizione 1) del PIC allegato al D.M. n. 332 del 07/12/2017”.

Il presente parere istruttorio illustra l'istanza del Gestore e le valutazioni del GI in merito.

5. CONFIGURAZIONE ATTUALE DELL'INSTALLAZIONE

Premessa

Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio DEC-MIN 00332 del 07/12/2017 l'Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-2011-0000514 del 16/09/2011 è stata aggiornata al fine di poter ricevere nei pozzetti fiscali denominati FB/Cascione ed FO/Cascione gli scarichi idrici generati dalle attività svolte da parte della Ditta Cascione Autotrasporti presso la stazione di lavaggio di autocisterne operativa all'interno dello stabilimento petrolchimico di Brindisi.



COMMISSIONE IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
VERSALIS S.p.A.– Installazione di BRINDISI

Descrizione dell'assetto produttivo attuale

La ditta Cascione Autotrasporti Srl effettua trasporti stradali e dispone nel Polo Petrolchimico di Brindisi di una stazione di lavaggio per la bonifica interna delle autocisterne vuote che hanno trasportato esclusivamente Polietilene e Polipropilene.

La ditta Cascione Autotrasporti srl è autorizzata, con provvedimento AUA n. 131 del 06/12/2017 della Provincia di Brindisi all'esercizio dei seguenti scarichi:

- ➔ scarico a mare delle acque reflue industriali derivanti dal lavaggio delle autocisterne utilizzate esclusivamente per il trasporto di Polietilene e Propilene e meteoriche di prima pioggia, preventivamente trattate nell'impianto chimico-fisico-biologico di proprietà e gestione Cascione ed ulteriormente depurate nell'impianto di trattamento biologico, attraverso lo scarico denominato Policentrica Est, di proprietà e gestione Versalis;
- ➔ scarico in mare delle acque meteoriche di dilavamento successive alle acque di prima pioggia, eventualmente non riutilizzate per l'irrigazione aree a verde/lavaggio autocisterne/prove antincendio, previo trattamento continuo di grigliatura/di sabbiatura/di solezazione, attraverso lo scarico finale Policentrica Sud, di proprietà e gestione Versalis.

Contestualmente con decreto D.M. 332 del 07/12/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio, la società Versalis è stata autorizzata a ricevere:

- ➔ acque reflue industriali, preventivamente trattate nell'impianto chimico-fisico-biologico di proprietà e gestione della ditta Cascione Autotrasporti, derivanti dal lavaggio delle autocisterne utilizzate esclusivamente per il trasporto di polietilene e polipropilene provenienti dal petrolchimico di Brindisi e dalle acque meteoriche di prima pioggia, nel pozzetto fiscale denominato FO/CASCIONE, a monte del convogliamento nella fogna oleosa di proprietà della società Versalis;

- ➔ acque meteoriche di seconda pioggia, tramite il pozzetto fiscale denominato FB/CASCIONE nello scarico finale in mare Policentrica SUD della Società Versalis.

6. DESCRIZIONE DELLA MODIFICA PROPOSTA

Premessa

La Provincia di Brindisi ha rilasciato il provvedimento n. 31 del 10/04/2019 avente come oggetto "Modifica AUA n. 16 del 22/12/2017 (Provvedimento Dirigenziale di Autorizzazione provinciale n.131/2017) ex DPR 59/2013 per lo "Scarico delle acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento dello stabilimento, ubicato nel Petrolchimico di Brindisi".

Con tale provvedimento la ditta Cascione Autotrasporti viene autorizzata allo scarico delle acque reflue industriali provenienti dal lavaggio delle autocisterne vuote, non necessariamente di proprietà della ditta stessa, che hanno caricato materiali vari (non esclusivamente polietilene e propilene).

L'efficacia dell'autorizzazione viene subordinata all'ottenimento da parte di Versalis della modifica del decreto D.M. n. 332 del 07/12/2017 rilasciato dal MATTM al fine di poter ricevere presso il pozzetto FO/CASCIONE tali acque di lavaggio, preventivamente trattate nell'impianto chimico-fisico-biologico di proprietà e gestione della ditta Cascione Autotrasporti.



COMMISSIONE IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
VERSALIS S.p.A.– Installazione di BRINDISI

Con provvedimento dirigenziale n. 26 del 02/10/2019 il Comune di Brindisi ha rilasciato Autorizzazione Unica Ambientale alla società Cascione Autotrasporti.

Elementi tecnici dell'istanza di modifica

Con l'istanza presentata il Gestore chiede di modificare la prescrizione n.1 del PIC allegato al D.M. n. 332 del 07/12/2017 al fine di autorizzare il recapito presso lo scarico parziale FO/Cascione di acque provenienti dal lavaggio di cisterne vuote non necessariamente di proprietà della ditta stessa, che hanno caricato materiali vari (non esclusivamente polietilene e propilene).

La modifica consiste nel poter ricevere, tramite il pozzetto fiscale FO/CASCIONE, nella fogna oleosa di proprietà e gestione Versalis, le acque reflue industriali derivanti dal lavaggio delle autocisterne che hanno contenuto materiali vari, non esclusivamente polietilene e propilene (nonché delle acque meteoriche di prima pioggia) preventivamente trattate nell'impianto chimico-fisico-biologico di proprietà e gestione della ditta Cascione Autotrasporti. Tali acque subiranno ulteriore trattamento nell'impianto di trattamento Biologico della società Versalis prima dello scarico finale in mare tramite Policentrica EST.

Le acque che verranno trattate nell'impianto di trattamento chimico-fisico della ditta Cascione Autotrasporti (rif. provvedimento n. 31 del 10/04/2019 emesso dalla Provincia di Brindisi) conterranno i seguenti inquinanti:

PE, PP granulare, PVC polverulento, carbonato di sodio, carbonato di calcio, cemento in polvere e sporadicamente ed in piccole quantità: acetato di etile, metanolo, acetone, cloroparaffina (Clorparin), resine epossidiche, resine poliestere, esani, pentani, toluene, isobutanolo, alcoli infiammabili NAS, additivo lubrificante, basi sapone, carburante diesel, carburante per avio, idrossido di sodio, acido fosforico, plastiche in granuli (polietilene, polipropilene, PET), PVC in polvere, sabbie/cemento/minerali, cereali, oli minerali, paraffine, glicoli (MEGDEG- BGE), poliglicoli, polioli, lattici, resine acriliche, vinavil, resina/colla ureica, plastificanti, oli vegetali, olio lubrificante, olio idraulico, olio protettivo, zucchero.

Le acque reflue industriali derivanti dal lavaggio delle suddette autocisterne saranno preventivamente trattate nell'impianto chimico-fisico-biologico esistente di proprietà e gestione della ditta Cascione Autotrasporti ed inviate, tramite il pozzetto fiscale FO/Cascione all'impianto di trattamento biologico

Versalis per un'ulteriore depurazione, e quindi scaricate in mare attraverso lo scarico finale denominato Policentrica Est di gestione Versalis.

Non sono previste, secondo il Gestore, modifiche quantitative delle acque scaricate presso il pozzetto fiscale FO/Cascione e da qui inviate presso l'impianto biologico di stabilimento.

Le acque in uscita dal sistema di trattamento presso l'impianto della ditta Cascione Autotrasporti convogliate nel pozzetto FO/Cascione avranno, secondo il Gestore, le caratteristiche riportate al paragrafo 4.2 del PIC allegato al D.M. n. 332/2017:

- flusso discontinuo;
- portata media oraria 2 m³;
- portata annua massima stimata 16.000 m³;

con una stima di variazione del volume totale di acque reflue da trattare all'impianto di trattamento acque di stabilimento dell'ordine del 1%.

Inoltre, secondo il Gestore, non sono previste modifiche significative della qualità delle acque scaricate presso il pozzetto fiscale FO/Cascione in quanto trattasi di acque provenienti dall'attività di lavaggio di autocisterne vuote che prima di essere immesse nella fogna oleosa di stabilimento (tramite il pozzetto FO/Cascione) subiranno un trattamento chimico/fisico/biologico nell'impianto



COMMISSIONE IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
VERSALIS S.p.A.– Installazione di BRINDISI

di trattamento in capo alla ditta Cascione Autotrasporti autorizzata a scaricare presso lo scarico parziale FO/Cascione acque reflue nel rispetto dei limiti di emissione di cui alla Tab. 3 allegato 5 Parte Terza D.Lgs. n. 152/06, con particolare riferimento alle sostanze della Tab. 5 allegato 5 Parte Terza del suddetto Decreto.

7. EFFETTI AMBIENTALI

La modifica proposta può considerarsi, secondo il Gestore, di tipo ‘non sostanziale’ in quanto non comporta:

- variazioni della capacità produttiva degli impianti di processo;
- installazione di nuovi impianti;
- variazione dei consumi di materie prime, dei consumi di risorse idriche, di consumi e produzione di energia, di combustibili utilizzati, di fonti di emissione in atmosfera di tipo convogliato e non, di emissioni in atmosfera di tipo convogliato, di scarichi idrici, di emissioni in acqua, di produzione rifiuti, di aree di stoccaggio di rifiuti e di materie prime, di prodotti e intermedi, di rumore ed odori;
- effetti negativi a livello ambientale;
- variazioni nella modalità di gestione degli aspetti ambientali e nel piano di monitoraggio già attuato da Versalis;
- alcuna modifica agli schemi a blocchi relativi ai processi produttivi;
- variazioni tali da generare “effetti sull’ambiente sia in termini relativi (variazione rispetto all’assetto già autorizzato), sia in termini assoluti (effetti complessivi dell’impianto modificato)”.

8. CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

La modifica richiesta verrà attuata a seguito di parere favorevole dell’istanza di modificadell’autorizzazione in essere.

9. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO

Dalla consultazione della documentazione resa pubblica dall’Autorità Competente non sono presenti osservazioni del pubblico.

10. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Il Gruppo Istruttore, sulla base delle dichiarazioni rese dal Gestore, delle valutazioni effettuate, alla luce delle considerazioni tecniche espresse nella Relazione Istruttoria predisposta da ISPRA il 23/06/2020 ed acquisita agli atti istruttori con Prot. CIPPC 579 del 24/06/2020, ritiene che la proposta di modifica richiesta sia non sostanziale, tecnicamente motivata e accoglibile.

Restano fermi per il Gestore gli obblighi previsti dall’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto N. Prot. DVA-DEC-2011-0000514 del 16-09-2011, pubblicata sulla G.U.



COMMISSIONE IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
VERSALIS S.p.A.– Installazione di BRINDISI

Serie generale n. 230 del 3-10-2011 e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

11.TARIFFA ISTRUTTORIA

Il Gestore, ai sensi del decreto 6 marzo 2017 n. 58 relativo alle tariffe da applicare alle istruttorie delle AIA, ha versato una somma che si ritiene congrua.